



# Regione Lombardia

## IL CONSIGLIO

XI LEGISLATURA

ATTI: 2018/XI.2.6.5.20

SEDUTA DEL 4 GIUGNO 2019

DELIBERAZIONE N. XI/524

Presidenza del Presidente FERMI

Segretari: consiglieri MALANCHINI e VIOLI

### Consiglieri in carica:

|                            |                               |                    |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| ALBERTI Ferdinando         | ERBA Raffaele                 | PALUMBO Angelo     |
| ALPARONE Marco             | FERMI Alessandro              | PASE Riccardo      |
| ALTITONANTE Fabio          | FIASCONARO Andrea             | PEDRAZZI Simona    |
| ANELLI Roberto             | FONTANA Attilio               | PIAZZA Mauro       |
| ASTUTI Samuele             | FORATTINI Antonella           | PICCIRILLO Luigi   |
| BAFFI Patrizia             | FORMENTI Antonello            | PILONI Matteo      |
| BARUCCO Gabriele           | FORTE Monica                  | PIZZUL Fabio       |
| BASAGLIA COSENTINO Giacomo | FRANCO Paolo                  | PONTI Pietro Luigi |
| BASTONI Massimiliano       | FUMAGALLI Marco Maria         | PRAVETTONI Selene  |
| BECCALOSSO Viviana         | GALIZZI Alex                  | ROMANI Federico    |
| BOCCI Paola                | GHIROLDI Francesco Paolo      | ROMEO Paola        |
| BORGHETTI Carlo            | GIRELLI Gian Antonio          | ROZZA Maria        |
| BRIANZA Francesca Attilia  | GIUDICI Simone                | SARDONE Silvia     |
| BUSSOLATI Pietro           | INVERNIZZI Ruggero            | SCANDELLA Jacopo   |
| CAPPELLARI Alessandra      | LENA Federico                 | SCURATI Silvia     |
| CARRETTA Niccolò           | LUCENTE Franco                | SENNA Gianmarco    |
| CARZERI Claudia            | MALANCHINI Giovanni Francesco | SPELZINI Gigliola  |
| CENCI Roberto              | MAMMI' Consolato              | STRADA Elisabetta  |
| CERUTI Francesca           | MARIANI Marco Maria           | STRANIERO Raffaele |
| COLOMBO Marco              | MASSARDI Floriano             | TIRONI Simona      |
| COMAZZI Gianluca           | MAZZALI Barbara               | TREZZANI Curzio    |
| CORBETTA Alessandro        | MAZZOLENI Monica              | TURBA Fabrizio     |
| DE ROSA Massimo            | MONTI Andrea                  | USUELLI Michele    |
| DEGLI ANGELI Marco         | MONTI Emanuele                | VERNI Simone       |
| DEL GOBBO Luca             | MURA Roberto                  | VILLANI Giuseppe   |
| DI MARCO Nicola            | ORSENIGO Angelo Clemente      | VIOLI Dario        |
| EPIS Federica              | PALMERI Manfredi              |                    |

Consiglieri in congedo: FORATTINI.

Consiglieri assenti: ALTITONANTE, ERBA, FONTANA, PALMERI e PICCIRILLO.

Risultano pertanto presenti n. 74 Consiglieri

Assiste il Segretario dell'Assemblea Consiliare: SILVANA MAGNABOSCO

OGGETTO: RISOLUZIONE CONCERNENTE L'UTILIZZO IN AGRICOLTURA DEI FANGHI DI DEPURAZIONE E DEI GESSI DI DEFECAZIONE.

INIZIATIVA: COMMISSIONI CONSILIARI VIII e VI (ARTICOLO 38, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO GENERALE)

CODICE ATTO: RIS/0020

## IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la proposta di risoluzione n. 20, approvata in seduta congiunta dalla VIII e dalla VI commissione consiliare in data 1 aprile 2019;

con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

|                 |    |    |
|-----------------|----|----|
| Voti favorevoli | n. | 74 |
| Voti contrari   | n. | 0  |
| Astenuti        | n. | 0  |

### DELIBERA

di approvare la Risoluzione n. 20 concernente l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione e dei gessi di defecazione, nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia

viste

- la Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1986 (86/278/CEE) concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, che ne disciplina l'utilizzo, in modo da evitare effetti sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiando al contempo il loro corretto utilizzo sulla base di un regime che garantisca la protezione dell'uomo, dei vegetali e dell'ambiente contro gli effetti nocivi dell'utilizzazione dei fanghi, senza compromettere la qualità del suolo e delle acque superficiali o sotterranee;
- la Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, che stabilisce misure di protezione del sistema idrico dall'inquinamento da nitrati, puntando a ridurre e prevenire l'impatto causato dall'utilizzo di fertilizzanti organici e chimici in agricoltura;

visti

- il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della Direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), il quale ammette l'utilizzo dei fanghi solo se ricorrono le seguenti condizioni:
  - sono stati sottoposti a trattamento;
  - sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
  - non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazione dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale;

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che nella parte IV regola le attività di deposito, trattamento e trasporto dei fanghi, considerati rifiuti speciali non pericolosi e, in particolare, il comma 1 dell'art. 127 "Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue", che testualmente dispone: "Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.";

rilevato che

- l'articolo 4, comma 3, del d.lgs. 99/1992 vieta di applicare i fanghi ai terreni:
  - allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;
  - con pendii maggiori del 15 per cento limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30 per cento;
  - con pH minore di 5;
  - con C.S.C. minore di 8 meg/100 gr;
  - destinati a pascolo, a prato pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
  - destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
  - quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
  - quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente;
- l'articolo 6 del d.lgs. 99/1992 prevede che le Regioni:
  - stabiliscano limiti e condizioni d'uso per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli e ai tipi di colture praticate;
  - fissino, per la messa al suolo dei fanghi, le distanze di rispetto dagli insediamenti, strade, pozzi, corsi d'acqua tenendo conto delle caratteristiche dei terreni e delle condizioni meteo climatiche;
  - predispongano piani di utilizzazione agricola dei fanghi tenendo conto delle caratteristiche quali-quantitative degli stessi, della loro utilizzazione in atto o potenziale, della ricettività dei terreni, degli apporti ai suoli in nutrienti, in sostanza organica, in microelementi, derivanti da altre fonti, dei criteri di ottimizzazione dei trasporti, delle tipologie di trattamento;

preso atto che

Regione Lombardia ha disciplinato la materia con i seguenti atti amministrativi:

- deliberazione della Giunta regionale 1 luglio 2014, n. X/2031 (Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2012, n. IX/3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili;

- deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2016, n. X/5171 (Approvazione del programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE);
- deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 2016, n. X/5269 (Prescrizioni integrative tipo per le autorizzazioni all'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali);
- deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2016, n. X/5418 (Linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE);
- deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2017, n. X/7076 (Disposizioni integrative, in materia di parametri e valori limite da considerare per i fanghi idonei all'utilizzo in agricoltura, alla dgr 2031/2014 recante disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12);

richiamati

gli impegni previsti nella Mozione n. 811 concernente "Linee guida per i comuni per l'impiego dei fertilizzanti sui suoli, in particolare in merito allo spandimento dei fanghi di depurazione" approvata in sede congiunta e deliberante ai sensi degli articoli 37, comma 1, e 122, comma 6, del Regolamento generale dalle Commissioni VI "Ambiente e protezione civile" e VIII "Agricoltura, montagna, foreste e parchi" il 27 giugno 2017 con deliberazione n. X/1548/8002;

considerato che

- con la citata deliberazione della Giunta regionale 2031/2014 erano stati stabiliti limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale, definendo non solo le linee guida per il trattamento dei fanghi provenienti dalla depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali e per il loro successivo utilizzo a beneficio dell'agricoltura, ma anche le modalità di adeguamento delle autorizzazioni vigenti riguardanti gli impianti Conto Proprio (CP) e Conto Terzi (CT), limiti poi modificati dalla deliberazione della Giunta regionale 7076/2017;
- il TAR, con sentenza n. 1782 del 20 luglio 2018, ha annullato la deliberazione della Giunta regionale n. 7076/2017 nella parte in cui ha modificato i limiti di applicabilità dei parametri relativi agli idrocarburi e fenoli, disponendo l'applicazione dei valori indicati dalla tabella 1, colonna A dell'Allegato 5, Titolo V, parte IV del d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- tale sentenza ha generato il blocco dello spandimento dei fanghi in agricoltura e una situazione di criticità per il sistema di depurazione delle acque;

visti

- il decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 94 del 7 agosto 2018, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006, attraverso il quale Regione Lombardia ha adottato un'ordinanza contingibile e urgente "per garantire, dopo il blocco dello spandimento dei fanghi in agricoltura generato dalla sentenza TAR Lombardia n. 1782/2018, condizioni di conferimento e stoccaggio dei fanghi prodotti nei cicli di depurazione delle acque urbane, in deroga a disposizioni vigenti di carattere generale o previste in talune autorizzazioni provinciali";

- il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, che all'articolo 41 detta disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione stabilendo un nuovo parametro degli idrocarburi C10-C40 nel limite di 1000 mg/Kg tal quale, permettendo di riprendere l'attività di spandimento;

considerato che

- la produzione intensiva che caratterizza il sistema agricolo moderno e anche quello lombardo, erode le riserve di elementi nutritivi e di materia organica naturalmente presenti nel suolo;
- in un'ottica di economia circolare, il riutilizzo e la valorizzazione dei fanghi di depurazione di alta qualità in agricoltura può rappresentare un'opportunità di recupero per il suolo di elementi nutritivi quali azoto e fosforo, con ciò limitando il più possibile l'utilizzo di fertilizzanti chimici;
- le opportunità di riutilizzo dei fanghi in agricoltura devono necessariamente essere valutate analizzando il rapporto rischi-benefici, in un quadro di regole certe e stringenti che assicurino il rispetto di parametri di qualità e di purezza, impedendo, come peraltro espressamente previsto dalla normativa europea di riferimento, effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, assicurando che non venga compromessa la qualità del terreno, delle acque superficiali sotterranee e della produzione agricola;
- un corretto utilizzo dei reflui zootecnici, di cui il territorio lombardo è ricco grazie alla numerosa presenza di allevamenti, può sopperire alle esigenze nutritive delle colture limitando l'utilizzo dei fertilizzanti chimici, e la loro valorizzazione agronomica ha la priorità su ogni altra fonte organica tra cui i fanghi di depurazione, come da provvedimenti della direzione regionale competente che identificano i comuni dove è vietato l'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione;

preso atto che

- la produzione annuale di fanghi in Italia è stimata intorno a 5 milioni di tonnellate tal quale; la produzione in Lombardia è di circa 800.000 tonnellate, di cui circa il 20 per cento è di provenienza del comparto agroalimentare, il 50 per cento di provenienza civile e il restante 30 per cento di provenienza industriale e che oltre il 50 per cento dei fanghi ritirati provengono da depuratori ubicati al di fuori del territorio lombardo, costituiti in maggior parte da fanghi civili;
- trattandosi di residui derivanti dai processi di depurazione di acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi (agroalimentari e industriali), i fanghi necessitano di un costante monitoraggio da parte delle autorità competenti a garanzia della loro qualità e di adeguati controlli da parte di ARPA, affinché i valori di concentrazione degli agenti inquinanti non superino i limiti previsti dalla normativa e sia rispettata la compatibilità con i valori di ricettività dei suoli a cui sono destinati;
- i "gessi di defecazione", pur essendo ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti (fanghi di depurazione), risultano soggetti al solo rispetto dei limiti di apporto di azoto nel terreno, ma non all'osservanza della normativa in materia di fanghi di depurazione e quindi ad oggi risulterebbero esclusi dal rigoroso controllo di una serie di importanti parametri;

visti

i dati relativi ai controlli effettuati da ARPA Lombardia sul territorio regionale in relazione al periodo 2016-2018 in occasione di verifiche effettuate in accordo con le Province, a cui è attribuita la competenza del controllo in fase di spandimento e i controlli ispettivi di competenza dell'ARPA effettuati presso gli impianti autorizzati con AIA (45 campionamenti complessivi nel triennio sul fango in fase di spandimento e 14 controlli ispettivi presso gli impianti) che danno evidenza della necessità di intervenire con un importante potenziamento di tali attività;

ritenuto

di dover assicurare agli enti ed alle comunità locali, alle aziende ed a tutto il comparto agroalimentare, le dovute garanzie in termini di regolamentazione, controllo e presidio di tale attività, dal trattamento allo spandimento di fanghi e dei suoi sottoprodotti su suolo agricolo;

considerato che

- è intenzione del Governo nazionale porre in essere una revisione della normativa che disciplina l'utilizzo dei fanghi in agricoltura provenienti da depurazione urbana e che pertanto l'introduzione di parametri tecnici andrebbe a sovrapporsi in modo non coerente con l'attuale sistema rischiando di aumentare in modo esponenziale la confusione negli operatori finali;
- sarebbe necessaria una revisione della normativa anche riguardo l'utilizzo dei gessi di defecazione e altri prodotti derivati dalla stessa matrice, equiparandoli ai fanghi da depurazione in agricoltura;

rilevato, infine, che

un apposito gruppo di lavoro costituito da Consiglieri della VI Commissione "Ambiente e protezione civile" e della VIII Commissione "Agricoltura, Montagna, Foreste e Parchi" hanno audito numerosi soggetti istituzionali oltre che varie associazioni al fine di approfondire le problematiche relative ai fanghi di depurazione e ai gessi di defecazione;

impegna il Presidente e la Giunta regionale

1. a promuovere presso il Governo, con tempistiche rapide e certe che scongiurino il ripetersi di ulteriori stati di emergenza, una revisione organica della normativa sull'utilizzo in agricoltura dei fanghi provenienti da depurazione urbana, con l'obiettivo di:
  - aumentare la qualità dei fanghi, valutando i diversi processi produttivi e di depurazione che portano alla loro generazione, con particolare riferimento ai processi produttivi farmaceutici;
  - aggiornare e contestualizzare il testo normativo alla luce delle nuove conoscenze tecnico-scientifiche e al mutato contesto ambientale e produttivo, procedendo ad un aggiornamento delle sostanze nocive e inquinanti da ricercare e sottoporre a controllo (con particolare attenzione ai metalli pesanti, a idrocarburi, solventi e inquinanti emergenti di cui alla Direttiva 2013/39/UE), ad una rinnovata determinazione dei limiti di ammissibilità sulla base di comprovate valutazioni tecnico-scientifiche, all'introduzione di un elenco condiviso delle tipologie di fanghi ammissibili al trattamento e allo spandimento nonché a un aggiornamento del sistema sanzionatorio;
  - a definire criteri certi in ordine alle competenze disciplinate dal decreto legislativo 99/1992;

2. ad aggiornare le disposizioni regionali in coerenza con le modifiche introdotte a livello nazionale, valutando la possibilità di intervenire su singoli parametri con maggiori tutele per il territorio lombardo, con il fine di favorire e perseguire un uso sostenibile dei fanghi in agricoltura;
3. ad attuare quanto sancito dalla mozione n. 811 (Linee guida per i comuni per l'impiego dei fertilizzanti sui suoli, in particolare in merito allo spandimento dei fanghi di depurazione), richiamata nelle premesse e approvata all'unanimità dalle Commissioni VI "Ambiente e Protezione Civile" e VIII "Agricoltura, Foreste e Parchi" in sede deliberante il 27 giugno 2017, e predisporre le linee guida finalizzate a fornire un supporto tecnico ai comuni per l'adozione di un regolamento che disciplini le modalità di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e dei gessi di defecazione affinché i criteri e le modalità siano omogenei su tutto il territorio lombardo;
4. a sostenere il rafforzamento delle risorse strumentali e di personale di ARPA Lombardia al fine di incrementare i controlli presso gli impianti di trattamento, sui fanghi e sui terreni, anche in collaborazione con le Province, e a potenziare il sistema e gli strumenti di rilevazione e archiviazione dati, anche mediante appositi sistemi informativi territoriali coordinati con l'applicativo O.R.S.O., in stretta sinergia con gli altri enti preposti, affinché possa essere garantita la qualità lungo tutta la filiera e assicurata la massima trasparenza e condivisione delle informazioni con le comunità locali ed i territori interessati, al fine di verificare puntualmente, non solo la correttezza delle procedure relative allo spandimento dei fanghi provenienti da depurazione urbana, ma anche a garantire la soggiacenza dei parametri di contaminazione reali ai parametri limite stabiliti dalle normative vigenti in materia;
5. a favorire accordi tra gli enti presenti sul territorio al fine di incrementare e migliorare i controlli in fase di spandimento al suolo;
6. a favorire che siano opportunamente finanziati e organizzati corsi di formazione specifici per tutte le forze sul territorio deputate al controllo sui fanghi e sui terreni in fase di spandimento;
7. a favorire la ricerca e il sostegno a progetti industriali innovativi per il recupero dei fanghi di depurazione non idonei ad un utilizzo in agricoltura, in un'ottica di economia circolare e di sviluppo sostenibile;
8. a valutare la possibilità di disciplinare efficacemente anche la produzione e la gestione in campo dei correttivi "gessi di defecazione da fanghi" in virtù sia della loro origine, analoga ai fanghi trattati e direttamente utilizzati in agricoltura, sia delle problematiche olfattive conseguenti al loro utilizzo, attraverso una disciplina che regoli in modo analogo l'utilizzo in agricoltura dei gessi di defecazione e dei carbonati di calcio di defecazione a quello dei fanghi;
9. a prevedere un atto che garantisca la tracciabilità e la conformità dei gessi di defecazione così come per i fanghi di depurazione e che preveda, inoltre, l'analisi - prima dello spandimento - delle sostanze organiche e inorganiche in essi presenti;

10. a diffondere, anche tramite l'apporto di ERSAF, la produzione di "Carte dell'attitudine dei suoli allo spandimento dei fanghi di depurazione urbana e dei gessi di defecazione da fanghi" ad una scala di dettaglio utilizzabili anche con gli strumenti di archiviazione dati quali i sistemi informativi territoriali, al fine di verificare, attraverso una relazione agronomica che certifichi l'idoneità che i terreni siano effettivamente idonei a ricevere i gessi di defecazione e a vietare l'utilizzo dei gessi di defecazione su quei terreni che non risultino idonei;
11. a impegnarsi presso le sedi competenti dell'Unione europea perché nella revisione del Piano d'azione nitrati si valorizzi maggiormente l'impiego agronomico degli effluenti zootecnici quali fonte di sostanza organica e minerali che sopperiscono alle carenze delle colture praticate, in particolare promuovendo l'utilizzo come fertilizzante minerale equiparato del digestato da impianti di trattamento anaerobico.".

IL PRESIDENTE  
(f.to Alessandro Fermi)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
(f.to Giovanni Francesco Malanchini)  
(f.to Dario Violi)

IL SEGRETARIO  
DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE  
(f.to Silvana Magnabosco)